



ALIQUOTE ANNO 2016 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CASI DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO

Sono escluse dal pagamento dell'IMU e della TASI tutte le abitazioni principali appartenenti alle categorie per le categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente fin dalla data della domanda di variazione anagrafica della residenza. Sono considerate abitazioni principali anche:

1. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
2. l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'esclusione dell'imposta è estesa, oltre che alla abitazione principale e pertinenze, anche alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso (che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9);
3. l'ex casa coniugale assegnata a titolo di diritto d'abitazione con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. il fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
6. l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
7. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenti esclusivamente le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali.

ALTRI CASI DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO

1. Sono esclusi dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera "c" e "d" Legge 208/2015;
2. Sono esclusi dal pagamento dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere "c", "d", "f" del DPR 6 giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Esclusione ai sensi del comma 2 art. 2 D.L. 102/2013;
3. Sono esclusi dal pagamento dell'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
4. Sono esclusi dal pagamento della TASI i terreni agricoli

IMMOBILI SOGGETTI AL PAGAMENTO E RELATIVE ALIQUOTE

1. **Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9:**
 - Aliquota IMU: 4 per mille con una detrazione di 200 euro rapportata all'effettivo periodo di possesso più 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni facente parte del nucleo familiare;
 - Aliquota TASI: 1,5 per mille con una detrazione di 50 euro rapportata all'effettivo periodo di possesso più 25 euro per ogni figlio minore di 26 anni facente parte del nucleo familiare;
2. **Tutti gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi o categorie catastali A - B - C:** Aliquota IMU 9,4 per mille - Aliquota TASI 1,2 per mille di cui, in caso di locazione il 90% a carico del proprietario e il 10% a carico del locatario se l'immobile non è destinato dallo stesso ad abitazione principale;
3. **Fabbricati produttivi appartenenti alla categoria D:** Aliquota IMU 9,4 per mille (di cui 7,6 per mille a favore dello Stato 1,8 per mille a favore del Comune) - TASI 1,2 per mille di cui, in caso di locazione, il 90% a carico del proprietario il 10% a carico del locatario;
4. **Terreni agricoli:** Aliquota IMU 10,6 per mille;
5. **Aree fabbricabili:** Aliquota IMU 9,4 per mille - Aliquota TASI 1,2 per mille di cui, in caso di locazione il 90% a carico del proprietario e il 10% a carico del locatario;
6. **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita compresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali la stessa procede ad interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere "c", "d", "f" del DPR 6 giugno 2001 n. 380, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:** Aliquota TASI 1 per mille.
7. **Fabbricati rurali ad uso strumentale:** Aliquota TASI 1 per mille di cui, in caso di locazione, il 90% a carico del proprietario il 10% a carico del locatario.

CASI DI RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. **Per le abitazioni date in comodato a parenti:** riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza come da risultanze anagrafiche, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1 - A8 - A9;
- il comodato deve essere registrato.

Il beneficio si applica anche nel caso il cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a sua abitazione principale, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8, A9. Nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la casa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 1/BF del 17 febbraio 2016).

2. **Per le abitazioni locate a canone concordato:** riduzione del 25% della base imponibile IMU-TASI per le unità immobiliari residenziali locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998.

SCADENZE VERSAMENTI PER ENTRAMBI I TRIBUTI:

Acconto: 16 giugno 2016 (50% annuale) Saldo: 16 dicembre 2016 (50% restante) In alternativa unica soluzione (100%): 16 giugno 2016

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale complessivamente per ogni singolo tributo dovuto risulta inferiore a euro 3 (comma 3° art. 4 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale). **MODALITÀ DI VERSAMENTO:** MODELLO F24 (reperibile anche presso gli uffici comunali o su internet) Il versamento può essere effettuato presso tutti gli uffici postali, gli sportelli bancari o anche via internet mediante homebanking.

CODICI DA INDICARE SUL MODELLO F24

1. **CODICE ENTE: INDICARE SEMPRE A618**
2. **PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU):** 3912 Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A/1, A/8 e A/9 - 3914 terreni - 3916 Aree fabbricabili - 3918 Altri fabbricati - 3925 categorie catastali D (quota stato) - 3930 categorie catastali D (quota comune)
3. **PER TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):** 3958 Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A/1, A/8 e A/9 - 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale - 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale - 3960 Aree fabbricabili - 3961 Altri fabbricati